



TRIBUNALE DI BENEVENTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

Decreto n. 82/20

Benevento, 27-5-2020

Oggetto: Linee guida per la trattazione degli affari giudiziari nel periodo dal 5.06.2020 al 31.07.2020 per gli Uffici del Giudice di Pace

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ED IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Premesso che:

L'art.83 D.L.n.18/2020, al comma 6, convertito in L. n. 27/20, stabilisce:

“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile (termine iniziale prorogato al 12.5.2020 dall'art.36 del D.L.n.23/2020) e il 30 giugno 2020 (termine finale prorogato al 31.7.2020 dal D.L. n. 28/20) i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.”;

l'art.83 citato, al comma 7, prevede le misure organizzative che i capi degli uffici possono adottare per le finalità di cui al comma 6 sopra riportato, funzionali allo scopo di consentire, pur nello stato di emergenza, la trattazione di affari giudiziari ulteriori rispetto a quelli di cui il comma 3 lett. a) della norma impone in ogni caso la trattazione;

con delibera del C.S.M. prot. n. 5102/2020 del 27.03.2020 sono state fornite ai dirigenti degli uffici linee guida per la gestione della seconda fase (decorrente dal 12 maggio 2020), raccomandando di assumere *“i predetti provvedimenti principalmente valutando, in via prioritaria, il contrasto all'emergenza epidemiologica e, quindi, stante la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati delle persone, individuando tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 cit.”;*

il presidente della Corte di Appello di Napoli con decreto n. 216 dell'8.05.20 ha differito al giorno 04 giugno 2020 l'eventuale intesa del Presidente della Corte e del Procuratore Generale della Repubblica, ai sensi dell'art. 83 comma 6 citato, in ordine alla celebrazione, presso gli uffici del Giudice di Pace compresi nel Distretto della Corte di Appello di Napoli, di procedimenti e processi che non siano di trattazione obbligatoria per effetto dell'art. 83 comma 3 del medesimo testo normativo, e ciò alla luce delle peculiari e specifiche caratteristiche del processo innanzi al Giudice di Pace, e per concordare con i Presidenti dei Tribunali del distretto soluzioni organizzative per quanto possibile omogenee;

con decreto n. 73/20 dell'8.05.2020 questa presidenza, d'intesa con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, alla luce del decreto da ultimo citato, ha disposto che tutte le cause fissate dal 12 maggio al 4 giugno 2020 negli uffici del Giudice di Pace del Circondario del Tribunale di Benevento vengano rinviate, a cura dei singoli Giudici, con provvedimento da adottare fuori udienza, a data successiva al 31 luglio 2020 ad eccezione delle cause riconducibili ai casi previsti dall'art. 83 c. 3 lett. a) D.L. n. 18/20, come modificato con D.L. n. 28/20;



considerato che:

la ripresa dell'attività giudiziaria dopo il periodo di sospensione scadente l'11.05.2020 deve tener conto delle seguenti esigenze:

- a) tutelare la salute delle persone coinvolte, a vario titolo, in detta attività (personale amministrativo, magistrati, avvocati, cittadini) in relazione alla prioritaria necessità di contrasto all'emergenza epidemiologica, non ancora cessata;
- b) assicurare il servizio giustizia, indispensabile alla salvaguardia dei diritti e funzionale all'ordinato svolgersi delle relazioni sociali e dei rapporti economici;
- c) garantire il rispetto, pur nella fase emergenziale, del principio del contraddittorio e del diritto di difesa garantiti costituzionalmente;

il bilanciamento di tali esigenze impone di:

- 1) assumere scelte organizzative ispirate ai criteri della gradualità e del rischio accettabile, giacché non è dato immaginare la ripresa dell'attività, in un contesto di epidemia ancora in atto, azzerando il rischio;
- 2) tener conto dell'arco temporale limitato delle misure organizzative da porre in campo (5 giugno – 31 luglio), e dunque valutarne attentamente l'impatto in termini di rapporto costi-benefici;
- 3) evitare forme di gestione e trattazione delle controversie prive di adeguata copertura normativa, o di difficile e non uniforme attuazione pratica;
- 4) tener conto delle peculiarità della situazione epidemiologica dei territori ricompresi nel Circondario del Tribunale, del tutto disomogenea (la città di Ariano Irpino ha registrato sinora un numero accertato di contagi da Covid – 19 superiore a quello dell'intera provincia di Benevento);

rilevato che:

le proposte di linee guida per la trattazione degli affari giudiziari nel periodo dal 5.06.2020 al 31.07.2020 negli Uffici del Giudice di Pace del Circondario del Tribunale di Benevento sono state oggetto di interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento e con l'Ordine degli Avvocati di Benevento (cfr. all. 1);



occorre tener conto dell'evoluzione, per ora positiva, della situazione epidemiologica e dell'allentamento delle misure restrittive, riguardanti anche la circolazione delle persone sul territorio, previsto dal D.L. n. 33/20, in particolare a decorrere dal 3.06.20

anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con circolare del 2.05.20, con successivo provvedimento organizzativo potranno essere apportati, ove necessario, sulla scorta dell'andamento della situazione epidemiologica, i correttivi del caso;

sentita l'autorità sanitaria regionale per il tramite delle ASL competenti per territorio;

sentiti i magistrati collaboratori per gli Uffici del Giudice di Pace ed i magistrati onorari, e dopo l'incontro con le Organizzazioni Sindacali tenutosi in data 20.5.20;

d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Napoli e con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli;

DISPONGO

l'adozione delle seguenti linee guida per gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario.

1. Criteri generali.

La peculiarità delle regole procedurali che governano i giudizi attribuiti alla competenza dei Giudici di Pace e la mancanza di una piattaforma informatica analoga quella del PCT non consentono di ritenere per ora appropriate, e munite di adeguata copertura normativa, forme di trattazione scritta mediante scambio di pec.

Le forme di celebrazione da remoto presentano rilevanti criticità, derivanti non solo da una disomogenea dotazione tecnica e formazione specifica dei magistrati onorari, ma anche dalla variegata platea di soggetti che possono adire il Giudice di Pace senza l'intermediazione degli avvocati.

Inoltre, essendo il procedimento cartolare e non dematerializzato, sarebbe comunque necessario accedere fisicamente agli uffici per poter esercitare compiutamente il diritto di difesa.

Pertanto, la modalità fisica di celebrazione delle udienze non pare, allo stato, surrogabile.

L'esigenza di distanziamento interpersonale e di contenimento del rischio epidemiologico – che, seppure attenuato, persiste – impone di limitare il numero di cause da trattare in ciascuna udienza e di prevedere orari sfalsati di trattazione.

Le cause da trattare, ferma restando l'autonomia decisionale del giudice con riferimento alla gestione del proprio ruolo, saranno:

- non più di 15 per ciascuna udienza, da chiamare con un intervallo di almeno 15 minuti l'una dall'altra;
- quelle rientranti nella fase della prima udienza, dell'ammissione dei mezzi istruttori, della precisazione delle conclusioni e della discussione;
- quelle di più remota iscrizione a ruolo, o per le quali venga avanzata, a cura di parte, motivata istanza di trattazione urgente da valutarsi dal Giudice;

Le altre cause non rientranti tra quelle da trattare, e segnatamente quelle per il conferimento di incarichi a CTU e per l'assunzione di mezzi di prova, saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 con provvedimento da adottarsi da ciascun Giudice prima dell'udienza.

Il ruolo d'udienza, contenente sia i rinvii che l'orario di trattazione delle cause, verrà comunicato dalla cancelleria al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento ed affisso all'ingresso dell'edificio almeno 3 giorni prima dell'udienza.

Nell'aula di udienza saranno ammesse di volta in volta solo le parti interessate (difensori o soggetti che possano promuovere la causa o resistere in giudizio senza il ministero del difensore), assicurando il necessario distanziamento interpersonale.

A tal fine le parti interessate si presenteranno davanti all'aula d'udienza non prima di 5 minuti dall'inizio della stessa, e prima non potranno accedere all'edificio ove è sito l'Ufficio del Giudice di Pace.

I Giudici di Pace avranno cura di monitorare l'andamento delle udienze e di evitare concomitanze che possano determinare assembramenti.



2. Ufficio del Giudice di Pace di Benevento.

L'Ufficio del Giudice di Pace di Benevento presenta peculiarità dovute al numero dei Giudici Onorari in servizio (6), ed alla situazione logistica.

Per tale Ufficio, fermo restando quanto previsto al punto 1, si specifica ulteriormente quanto segue:
per ragioni di sicurezza nell'edificio della ex Caserma Guidoni ove è ubicato l'Ufficio possono essere utilizzate, onde evitare il rischio di assembramento, solo due aule d'udienza, secondo le valutazioni del RSPP (cfr. all. 2).

Pertanto, i Giudici di Pace in servizio presso l'Ufficio di Benevento celebreranno le udienze civili e penali nei mesi di giugno e luglio secondo il calendario allegato (all.3), che tiene conto della limitata disponibilità delle aule.

Nei giorni in cui il predetto calendario non prevede udienze sarà possibile fissare processi aventi carattere di urgenza, sempre utilizzando solo le due aule indicate dal RSPP ed osservato quanto stabilito al punto 1.

Il responsabile amministrativo avrà cura di organizzare la sistemazione logistica dell'ufficio in modo da evitare l'assembramento delle parti davanti alle aule di udienza di giudici diversi da quelli assegnatari della causa, provvedendo anche alla predisposizione di apposita segnaletica con l'indicazione dei percorsi da seguire.

* * *



Gli Uffici avranno cura di osservare il Piano di Sicurezza Sanitaria redatto dal RSPP (all. 2).

Le modalità di accesso agli Uffici e l'organizzazione dei servizi e del personale amministrativo per il periodo dal 5 giugno 2020 al 31 luglio 2020 saranno disciplinati con separato decreto.

DISPONGONO

la massima diffusione e l'esatto adempimento di quanto innanzi indicato e la pubblicazione sul sito istituzionale.

In conformità della delibera del C.S.M. prot. n. 4511 dell'11 marzo 2020



DISPONGONO

trasmettersi il presente provvedimento al C.S.M. (settima-emergenzacovid@cosmag.it).

Si comunichi:

Ai Giudici di Pace del circondario

Al Dirigente Amministrativo

Al Dirigente dell'Ufficio UNEP

Al Personale Amministrativo.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento

Alla Cosmopol

Ai Prefetti di Benevento e di Avellino

Al Presidente della Corte di Appello di Napoli

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli

Al Consiglio Giudiziario

Ai Sindaci dei Comuni sede degli Uffici del Giudice di Pace compresi nel circondario di questo Tribunale


Ai Questori di Benevento e di Avellino

Ai Comandati Provinciali dei Carabinieri di Benevento e di Avellino


Ai Comandanti dei Carabinieri Forestali di Benevento e di Avellino

Ai Comandanti della Guardia di Finanza di Benevento e di Avellino

Ennio Ricci – Presidente del Tribunale Vicario



Aldo Policastro - Procuratore della Repubblica





9/11/2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Verbale di Riunione

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di Maggio alle ore 11.20 nell'Ufficio Presidenziale del Tribunale di Benevento, sono presenti:

Dr. Ennio RICCI – Delegato del Presidente del Tribunale
Dr. Aldo POLICASTRO – Procuratore della Repubblica
Avv. Stefania PAVONE – Presidente Consiglio Ordine Avvocati di BN

Per la verbalizzazione Dott. Vitantonio Baldino – Funzionario Giudiziario

Ai sensi dell'art. 83 D.L. n.18/2020, convertito in legge n. 27/2020, il Presidente Ricci informa quali saranno le linee guida per la ripresa dell'attività giudiziaria presso gli Uffici del Giudice di Pace del circondario per il periodo dal 05.06.2020 al 31.07.2020.

Si prevede la celebrazione di udienze fisiche, civili e penali, in numero massimo di 15 ad udienza, distanziate di almeno 15 minuti ognuna. Per l'Ufficio di Benevento è altresì previsto l'utilizzo di solo due aule, quelle più ampie che consentano il necessario distanziamento, pertanto i Giudici di Pace hanno previsto un calendario per i prossimi mesi di Giugno e Luglio prevedendo la celebrazione al massimo di due udienze.

La date di rinvio delle celebrazioni saranno tempestivamente comunicate al COA di Benevento ed agli Avvocati.

Il Procuratore della Repubblica concorda con tale indicazione ed il Presidente Pavone non formula allo stato rilievi raccomandando solo la tempestività delle comunicazioni agli Avvocati interessati alle cause.

Del che è verbale, letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 11.40.

Il Delegato del Presidente del Tribunale – Dr. Ennio RICCI

Il Procuratore della Repubblica – Dott. Aldo POLICASTRO

Il Presidente Cons. Ordine degli Avvocati di Benevento – Avv. Stefania PAVONE



**UFFICI DEI GIUDICE DI PACE
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI
BENEVENTO**

**Via R. De Caro
82100 Benevento**

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI**

**MISURE ORGANIZZATIVE PER ATTIVITÀ
GIUDIZIARIA DAL 12 MAGGIO AL
31 LUGLIO 2020, AI SENSI DEL ART.
86 COMMA 6) D.L. 18/2020 E D.L.
28/20**

PROCEDURA DI SICUREZZA

19 MAGGIO 2020



Documento di Valutazione dei Rischi
Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Ai sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

Il Comitato Covid-19, e composto:

Datore di Lavoro

Dott.ssa Rinaldi Marilisa

RSP

dott. Ing. Giuseppe Vassallo

Medico Competente

Dottor Giovanni Marandino

R.L.S

Sig.r Giuseppe Ciambriello

Emissione del

19 maggio 2020

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

2/26



Documento di Valutazione dei Rischi

Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Al sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEL GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

Sommario

1 PREMESSA

È programmata la ripresa dell'attività giudiziaria presso gli uffici del Giudice di Pace del circondario del Tribunale di Benevento a partire dal 08 giugno 2020 con modalità di trattazione fisica delle cause, naturalmente il numero delle cause da trattare sarà limitato a 15 per udienza e la celebrazione avverrà ad orario sfalsato almeno di 15 minuti l'uno dall'altro.

1.1 Scopo

In un momento di particolare emergenza e nella prospettiva della ripresa delle attività con la fase 2, in quanto attualmente l'attività giudiziaria è sospesa fino al 11 maggio 2020 secondo quanto disposto dal DPCM 10.3.2020, il Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 83 comma 6 del D.L. 18/2020 ha predisposto il seguente piano di sicurezza da adottare per il periodo compreso dal 12 maggio al 31 luglio 2020 che illustri, le seguenti misure specifiche:

- a) Misure organizzative, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal ministero della Salute;
- b) Prescrizioni adottate in materia con DPCM, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

In base alla specifica attività svolta negli Uffici Giudiziari, il contagio dei lavoratori e degli utenti che accedono nei luoghi lavoro, può verificarsi in questi modi:

- 1) *Presenza di dipendenti Magistrati forze dell'ordine che hanno contratto la malattia all'esterno degli uffici giudiziari;*
- 2) *Accesso di fornitori e/o appaltatori tra i quali possono essere presenti persone contagiate;*
- 3) *Accesso di visitatori (avvocati, indagati etc), che potrebbero essere ammalati;*

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

3/26



Documento di Valutazione dei Rischi
Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Al sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

- 4) *Attività giudiziaria e amministrativa in presenza di persone che possono essere potenzialmente infette o a contatto con materiale che potrebbe portare infezione.*

Poiché il Coronavirus può essere presente in assenza di sintomi o in presenza di sintomi lievi, le misure di prevenzione e protezione non escludono del tutto il rischio di contagio. Inoltre, nelle fasi di sviluppo del contagio, anche condizioni quali l'essersi recato in zone con presenza di focolai, risulta sempre meno significativa di una condizione di rischio.

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

4/26



Documento di Valutazione dei Rischi Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Al sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

2 CORONAVIRUS

I coronavirus sono una vasta famiglia di virus, noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome Respiratoria Mediorientale (MERS) e la Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS).

Identificati negli anni Sessanta, il nome deriva dalla loro forma al microscopio, simile a una corona. Sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi), bersagliando le cellule epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Il nuovo Coronavirus, identificato per la prima volta a Wuhan in Cina nel dicembre 2019 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato mai precedentemente riscontrato nell'uomo. In particolare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019.

La malattia provocata dal nuovo coronavirus è stata definita dall'OMS la "COVID-19" in cui "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" per l'anno in cui si è manifestata.

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici, secondo i dati di letteratura al momento disponibili, si stima che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

L'ICTV (International Committee on Taxonomy of Virus) ha classificato il SARS-COV-2 come appartenente alla famiglia Coronaviridae appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del D.lgs 81/2008.

Il coronavirus si trasmette da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto con una persona infetta (sintomatica o non sintomatica).

La via primaria è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite la saliva, tossendo e/o starnutendo o tramite contatti diretti personali con le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora lavate, bocca, naso o occhi).

In casi rari il contagio può avvenire tramite contaminazione fecale.

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

5/26



Documento di Valutazione dei Rischi Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Ai sensi del D.LGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

Non esistono al momento trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili vaccini per proteggersi dal virus in esame.

Maggiori informazioni sul nuovo Coronavirus si possono trovare su:

- Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
- Istituto Superiore della Sanità, Epicentro: <https://www.epicentro.iss.it/>
- Protezione Civile: <http://www.protezionecivile.gov.it/home>
- Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani: <https://www.inmi.it/coronavirus>

3 NUOVO CORONAVIRUS E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 S.M.I.

Il nuovo coronavirus essendo un nuovo virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell'uomo rappresenta un agente biologico che deve essere classificato all'interno delle quattro classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l'uomo.

Pertanto, per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

È possibile individuare due diverse tipologie di rischio biologico in ambito occupazionale:

- A. **Rischio biologico generico o sociale:** presente in tutte le collettività;
- B. **Rischio biologico specifico:** proprio della mansione svolta, a sua volta distinguibile in:
 - ✓ **Rischio biologico deliberato:** si manifesta quando una determinata attività prevede l'uso deliberato, intenzionale, di agenti biologici, per esempio si usa un microrganismo nella

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

6/26



Documento di Valutazione dei Rischi Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Ai sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEL GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

produzione di generi alimentari; in tal caso l'agente biologico è ben noto e viene intenzionalmente introdotto nel ciclo lavorativo per esservi trattato, manipolato, trasformato o per sfruttarne le proprietà biologiche.

- ✓ *Rischio biologico potenziale*: deriva da una esposizione non intenzionale, potenziale ad agenti biologici.

L'allegato XLIV del D. Lgs. 81/08 contiene un elenco esemplificativo di attività lavorative in cui può essere presente il rischio biologico potenziale:

- Attività in industrie alimentari;
- Attività nell'agricoltura;
- Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale;
- Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem;
- Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici;
- Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti;
- Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

L'obbligo di effettuare la valutazione del rischio e di attivare la sorveglianza sanitaria sussiste solo in relazione al rischio biologico specifico, sia esso deliberato o potenziale, in quanto solo nei confronti dei rischi professionali (come ricordano anche la definizione di "prevenzione" e di "servizio di prevenzione e protezione") la normativa impone al datore di lavoro la valutazione dei rischi.

Il rischio biologico generico o sociale va fronteggiato ricorrendo alle comuni norme di igiene: è il caso della maggior parte dei microrganismi dispersi nell'aria, emessi con starnuti, tosse, aria espirata da soggetti infetti, tra cui quelli responsabili di raffreddore, influenza, polmonite, tubercolosi, ecc..

Tali principi, da sempre validi per tutti i rischi biologici sociali o generici, non possono non trovare applicazione nei confronti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Infatti, fatta eccezione per alcune specifiche attività lavorative (per esempio tutti coloro i quali lavorino nel settore della sanità o, comunque, in altri settori adibiti al controllo e contenimento della diffusione del virus), il rischio di contagio da SARS-CoV-2 non rappresenta un rischio professionale.

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

7/26



Documento di Valutazione dei Rischi Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Al sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO

VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

Presso l'amministrazione in oggetto, non vi è né uso deliberato, né potenziale esposizione ad agenti biologici così come previsto all'interno del titolo X del D. Lgs. 81/2008. La presenza di rischio biologico in questa attività è del tutto sovrapponibile al rischio "sociale" di tutte le persone che frequentano luoghi aperti al pubblico.

Un qualsiasi lavoratore dell'impresa non è maggiormente esposto al contagio del virus più di quanto lo sia andando alla posta o al supermercato. Un operaio dell'impresa non ha un rischio incrementato di ammalarsi andando in cantiere più di quanto lo abbia andando a fare la spesa.

Tali considerazioni sono confermate dal Ministero della Salute nella circolare 3 febbraio 2020 n. 3190 contenente indicazioni per gli operatori dei servizi ed esercizi a contatto con il pubblico, per la prevenzione in relazione al rischio "coronavirus".

Nello specifico, il Ministero della Salute, dopo aver ricordato il D. lgs. n. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro la responsabilità di tutelare i lavoratori dal rischio biologico, precisa che:

- ✓ Casi e contatti a rischio sono finora solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati;
- ✓ Per la generalità dei lavoratori, ad esclusione degli operatori sanitari, è sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.

3.1 Nuova approccio valutativo

A tal fine, l'aggiornamento della valutazione del rischio da contagio da SARS-CoV-2, è focalizzata sulla modalità di diffusione del virus, come in occasione di lavoro, può essere classificato secondo tre variabili:

- ✓ **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- ✓ **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- ✓ **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spetta colo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

8/26



Documento di Valutazione dei Rischi Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Ai sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEL GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Via R De Caro - 82100 BENEVENTO

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui opera l'amministrazione, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell'impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell'aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell'ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti "terzi", ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.

3.2 Metodologia di valutazione integrata INAIL

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale¹:

I. Esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

II. Prossimità

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione, viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

III. Aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

9/26



Documento di Valutazione dei Rischi


Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Al sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO


- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).



¹Adattata da un modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O'NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e ISTAT).

Aggregazione

Matrice di rischio:



Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

10/26



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
 VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

Tab. 1 - Riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale

ATECO 2007	Descrizione	Classe di aggregazione sociale	Classe di Rischio	SETTORI ATTIVI/ SOSPESI DM 25/03 MISE	SETTORI ATTIVI/ SOSPESI DPCM 10/04	ATTIVI (migliaia)	SOSPESI (migliaia)
0	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA						
84	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA		MEDIO-ALTO	ATTIVO	ATTIVO	1.243	

3.3 Conclusioni

Per l'attività svolta, si sono individuate come matrici di rischio:

1	Esposizione	Probabilità medio bassa
2	Prossimità	Lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
1,1 5	Aggregazione	Presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. uffici aperti al pubblico);

3.3.1 Livello di rischio

si è determinato una classe di rischio **MEDIO ALTO**

Il valore conclusivo è da considerarsi come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell'attuale scenario di emergenza sanitaria, è permettere l'adozione di un'adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità, riferite alla amministrazione valutata.

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

11/26



Documento di Valutazione dei Rischi Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Ai sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

4 STRATEGIE DI PREVENZIONE – PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO

L'attribuzione delle classi di rischio individuata è da considerarsi come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell'attuale scenario di emergenza sanitaria. È evidente che la realtà della amministrazione può mitigare sostanzialmente il rischio adottando un'adeguata strategia di prevenzione, anche per rispondere a specifiche complessità che possono non emergere in un'analisi di insieme.

Pertanto, in virtù dell'indice di rischio sopra determinato, vi è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

- Tali misure sono così classificate:

1.1) Misure organizzative

1.2) Misure di prevenzione e protezione

1.3) Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

4.1 Misure organizzative

4.1.1 Misura organizzative, logistica degli spazi della fase emergenziale

Continuerà in modo programmatico per tutti gli operatori dell'amministrazione il lavoro agile in quanto è la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro per tutta la fase di emergenza, potrà in questa seconda fase articolarsi e conformarsi in misura quantitativa differente rispetto alla prima fase.

In un'ottica di programmazione alla massima cautela e potendo dividere la fase di emergenza che rimane da gestire dal 12 maggio al 31 luglio in tre periodi distinti (maggio, giugno, luglio), la quantità di lavoro in presenza e lavoro agile, si ritiene che dovrà accrescersi con il progredire delle fasi temporali in ragione delle necessità e possibilità che il contesto offre.

Tale maggiore misura di attività in presenza, con contestuale contrazione del lavoro agile svolto fuori dalla sede di lavoro, potrà essere raggiunta:

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

12/26



Documento di Valutazione dei Rischi Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

- Rimodulando man mano la proporzione tra giorni di presenza in ufficio e giorni di lavoro da remoto, secondo le mutate esigenze dell'Ufficio;
- Ridisegnando – se non proprio eliminando – quei progetti che, per difetto di strumenti o competenze informatiche o per le peculiarità della qualifica professionale, ponevano l'accento più sull'obiettivo della ridotta presenza in sede, fondamentale in quel momento, che sulla reale produttività raggiungibile;
- Sfruttando al meglio le possibilità offerte dagli strumenti informatici di utilizzo da remoto messi a disposizione dall'Amministrazione.

Riportandoci sul punto alle linee guida già emesse dal Ministero pertanto si consiglia di avvalersi di:

- Orario flessibile: previsione di fasce temporali (anche con estensione alla fascia pomeridiana) entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;
- Turnazioni: che consistono nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie prestabilite;
- Orario multi periodale: programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto.
- Rotazione dei servizi di cancelleria: fare variare il personale che si occupa dei vari servizi anche in un'ottica di formazione del personale stesso. Ove occorra formazione aggiuntiva può essere richiesta alla competente direzione generale;
- o-working ovvero remotizzazione del lavoro da sede di ufficio diversa da quella di servizio del dipendente: consente a chi si ne avvale di potere svolgere la propria prestazione lavorativa, con completo accesso anche ai programmi disponibili soltanto mediante la rete unica della giustizia - RUG, non presso l'ufficio giudiziario dove presta servizio ma presso altro ufficio giudiziario più vicino alla residenza o domicilio. Istituto questo molto utile, e che sappiamo già praticato da alcune realtà, per venire incontro ad esigenze specifiche anche legate alla mobilità territoriale.

4.1.2 Informazione

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nella amministrazione circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso della sede e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

13/26



Documento di Valutazione dei Rischi Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

in attuazione del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- A. Obblighi informativi per l'utenza e dipendenti sul decalogo del ministro della salute allegato alla circolare 22 febbraio 2020;
- B. Obbligo del dipendente di non recarsi in ufficio ove vi sia alterazione di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi (ribadito anche nel d.p.c.m. del 26 aprile 2020);
- C. Necessità di assicurare il distanziamento sociale anche in ambito lavorativo;
- D. L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in ufficio (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le attività amministrative che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- E. L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- F. L'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso negli uffici, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- G. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

5 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLA FASE EMERGENZIALE

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

14/26



Documento di Valutazione dei Rischi
Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

5.1 Misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie

5.1.1 Regolamentazione accesso agli uffici del giudice di Pace

L'accesso ai luoghi di lavoro è distinto tra personale dell'amministrazione e gli utenti esterni

5.1.1.1 Personale dell'amministrazione

Tutto il personale, per accedere nei luoghi di lavoro dovrà essere munito di mascherina e guanti, i quali saranno forniti dall'amministrazione,

inoltre sarà verificata la temperatura corporea, ad opera delle guardie giurate.

Il rilevamento della temperatura corporea, costituisce un trattamento dei dati sensibili, pertanto sarà assicurato il trattamento dei medesimi, in ossequio alla normativa di riferimento, inoltre la temperatura rilevata inferiori a 37,5 °C, non sarà registrata.

5.1.1.2

Personale esterno

Gli utenti, per accedere agli uffici del Giudice di pace, sono obbligati a indossare mascherina e guanti;

5.1.2 Precauzioni igieniche personali

Saranno posizionati dispenser idonei per l'igiene delle mani, negli ambienti di lavoro e davanti alle aule di udienza;

5.1.3 Pulizia e sanificazione

L'ufficio garantisce la pulizia e la sanificazione periodica dei locali e degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;

Inoltre sanifica periodicamente le superfici maggiormente a contatto (maniglie di porte, corrimano della scala, interruttori di luce etc.)

5.2 Limitazione dell'accesso al pubblico e limitazione orario di ingresso

L'ingresso negli uffici del giudice di Pace, da parte di esterni e possibile solo previo appuntamento è ad orari diversificati;

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

15/26



Documento di Valutazione dei Rischi Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Ai sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

5.3 Misure per evitare assembramenti

Le riunioni di lavoro degli appartenenti all'Ufficio verranno svolte con modalità telematiche salvo i casi di impossibilità o di necessità della presenza personale;

Inoltre, negli uffici potranno entrare solo gli esterni che abbiano fatto richiesta preventiva di acquisizione della documentazione, in modo telematico.

Nello spazio prospiciente l'ingresso del Giudice di Pace, tutti gli eventuali utenti, dovranno rispettare la distanza sicurezza interpersonale.

Infine, gli orari di convocazione delle udienze saranno sfalsati, nell'arco della giornata, in modo da non creare assembramenti all'esterno e all'interno dei luoghi di lavoro.

5.3.1 Regolamentazione erogazione dei servizi agli utenti

Inteso, che la richiesta o consultazione di materiale o fascicoli, avvengano solo con prenotazione all'ufficio richiesto, il quale fissa il giorno e ora di consultazione o acquisizione; Il giorno stabilito il richiedente, mediante il personale in portineria, chiederà l'autorizzazione a raggiungere l'ufficio interessato;

5.3.2 Richiesta documentazione agli uffici

Una volta raggiunto l'ufficio, l'utente avvisa il responsabile/cancelliere del suo arrivo, comunque non è autorizzato a entrare nell'ufficio, ma attende sulla porta la consegna della documentazione, la quale sarà consultata nel corridoio, dove sarà attrezzata idonea postazione.

5.4 Utilizzo degli ambienti di lavoro

Si stabilisce, per il rispetto del distanziamento interpersonale, che in tutti gli ambienti di lavoro, dove sono posizionate almeno tre o più postazioni di lavoro, si organizzerà l'ufficio in modo che al massimo siano occupate solo due postazioni, applicando per gli altri componenti il lavoro agile a rotazione o l'individuazione di un'altra postazioni di lavoro;

5.4.1 Ulteriori misure per gli uffici

Per le postazioni di lavoro particolarmente esposte alla interazione con il pubblico/utenti, è in programma l'installazione di protezioni passive in plexiglas autoreggenti.

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

16/26



Documento di Valutazione dei Rischi
Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Ai sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

6

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

17/26

AGGIORNAMENTO PROCEDURA ANTI CONTAGIO COVID-19



Documento di Valutazione dei Rischi Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Ai sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

6.1 Valutazione utilizzo aule di udienza Giudice di Pace di Benevento

Le modalità operative da attuare per l'apertura degli Uffici Giudiziari dal circondario del Tribunale di Benevento e del Giudice di Pace analizzando, quando enunciato dal DPCM 9 marzo 2020, che introduce la distanza interpersonale superiore a 1 mt, verificato le grandezza delle aule di udienza al piano terra e piano primo, lo spazio è compatibile con il numero di persone (5) che saranno presenti per lo svolgimento dei dibattimenti, inoltre vista lo svolgimento delle udienze a PORTE CHIUSE potranno essere utilizzate come postazioni anche le sedute del pubblico esterno, al fine di poter rispettare la distanza di sicurezza interpersonale.

Pertanto, si è deciso di determinare il numero massimo di udienze penale in contemporanea, limitatamente a 2 verificato quanto sopra, per le udienze presso la ex caserma guidoni si stabilisce di utilizzare n° 02 aule di udienza e precisamente

- Aula di udienza al piano primo lato sezione lavoro;
- Aula di udienza penale al piano terra;

Nella organizzazione, lavorativa da svolgersi nelle aule di udienza, ipotizzando la presenza di:

- 1) N° 1 Giudice;
- 2) N° 1 Cancelliere;
- 3) N° 2 Avvocato;
- 4) N° 1 Imputato;

Per un totale, di presenza massimo di 05 persone per le aule di udienza dislocate al piano terra e piano primo e compatibile questo con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

6.2 Individuazione di area di attesa, per dell'accesso in udienza

Al piano terra, è presente un ampio porticato, che funge da collegamento tra l'accesso alle scale dei vari uffici, vista la convocazione delle udienze in orario sfalsato, e non potendo a priori calcolare il termine di ogni udienze, presumibilmente si potrà verificare la sovrapposizione dei convocati all'udienza del secondo turno con quelli in uscita del primo turno, pertanto si fa obbligo di sostare in questo ampio spazio rispettando la distanza di sicurezza interpersonale e l'obbligo di indossare la mascherina di protezione.

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

18/26



Documento di Valutazione dei Rischi Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Ai sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEL GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

7 DISPOSIZIONI SULL'USO DEI DPI

A soli fini di protezione dal contagio e di contenimento dello stesso, essendo primaria la misura del **distanziamento sociale di almeno 1 metro**, nei luoghi di lavoro l'obbligo di indossare il DPI residua nei soli casi in cui tale distanza minima non possa oggettivamente essere mantenuta e negli spazi comuni.

Però come disposto dal DPCM del 26 Aprile 2020 all'art. 3 comma 2, nei luoghi chiusi e aperti al pubblico, l'utilizzo dei DPI da parte del personale risulta essere obbligatorio a prescindere dal distanziamento sociale di 1 metro. Il personale che avrà contatti col pubblico dovrà essere munito obbligatoriamente di idonei DPI.

Pertanto, quando il lavoro imponga di stare a una distanza interpersonale minore di un metro o si debba permanere in più persone in una stessa stanza o luogo, è necessario l'uso delle mascherine e guanti di protezione monouso.

Le mascherine chirurgiche (tipo 1, 2 o 2R) devono essere certificate CE o prodotte in deroga con certificazione ISS. La Circolare Ministeriale del 13 Marzo 2020 del Ministero della Salute pone come requisito per la produzione di mascherine chirurgiche in deroga alle norme vigenti e alla marcatura CE fino al termine dell'emergenza il rispetto delle norme UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-16:2018 (per la produzione delle mascherine in "tessuto non tessuto"). Affinché le mascherine chirurgiche realizzate in deroga siano considerate anche DPI occorre anche l'autorizzazione dell'INAIL, la quale ha funzione di validazione straordinaria ed in deroga dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Le mascherine, da utilizzare nei casi di effettiva necessità, dovranno essere indossate correttamente e per tutta la durata dell'attività coprendo anche il naso (non spostate sulla fronte o sul collo) e dovranno essere poi smaltite subito dopo averle tolte.

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

19/26



Documento di Valutazione dei Rischi Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Ai sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

7.1 MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL'ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI

La procedura prevista dalle istituzioni, richiede che il singolo cittadino che presenti sintomi o che sia stato esposto a possibile contagio, debba comunicarlo al proprio medico di famiglia o al numero 1500. Questi, in base alle procedure applicate, decideranno se sottoporre la persona a tampone o meno o a provvedimento di quarantena cautelare.

Nel caso in cui venga comunicata all'ente la positività di un proprio operatore, si procederà applicando i seguenti punti.

7.1.1 Interventi di primo soccorso

Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, salvo che non sia a rischio la sua salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare il lavoro e recarsi presso il proprio domicilio e dovrà contattare il proprio medico curante.

Qualora questo non fosse possibile, il lavoratore dovrà rimanere al suo posto di lavoro, dovrà indossare la mascherina e i guanti, avvisare il preposto che provvederà ad allertare i soccorsi, quindi dovrà recarsi all'interno dell'infermeria o di un locale chiuso, e l'Istituto provvederà alla chiamata dei soccorsi. Una volta che il lavoratore avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali. La SANIFICAZIONE POST CASO COVID-19 se è affidata a terzi, trattandosi di attività che può incidere sfavorevolmente sull'ambiente e sulle persone, questi devono possedere specifici requisiti, ovvero il preposto alla gestione tecnica e l'abilitazione della lettera e) dell'art.1 comma 1 del DM 274 del 7 Luglio 1997.

Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore dovrà prima indossare maschera, visiera e guanti, presenti all'interno della cassetta di primo soccorso che dovrà essere integrata con facciale filtrante EN149 FFP3 e schermo facciale Tutti i presidi utilizzati vanno chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti speciali pericolosi. Durante l'intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all'intervento. Una volta terminato l'intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo necessario.

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

20/26



Documento di Valutazione dei Rischi Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Ai sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

7.1.2 Individuazione di persona sintomatica all'interno dell'Istituto

Qualora un lavoratore dovesse riferire sintomi riferibili a infezione da Covidi-19 (quali febbre, stanchezza e tosse secca)¹ bisognerà far allontanare dai locali i restanti lavoratori, indossare la mascherina e i guanti in dotazione e comunica con il preposto e se in grado di farlo in autonomia si reca presso il proprio domicilio e comunica con il proprio medico di base.

Se invece non fosse in grado di allontanarsi in autonomia deve rimanere al proprio posto, dopo aver allertato il preposto che provvederà a chiamare i soccorsi ed eventualmente inviare gli addetti al primo soccorso che in questo caso indosseranno mascherina ffp2 o p3, guanti monouso occhiali o visiera protettiva. Alla fine delle operazioni gli indumenti rimossi dovranno essere conferiti come rifiuti sanitari, perché potenzialmente contagiosi.

Gli addetti dovranno essere istruiti a indossare e soprattutto a rimuovere gli indumenti protettivi (S successivamente, il lavoratore dovrà recarsi immediatamente al proprio domicilio e dovrà contattare il proprio medico curante).

L'amministrazione comunica, immediatamente, il caso all'autorità sanitaria competente e si mette a loro disposizione per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione. L'Istituto procederà adottando qualsiasi misura venga indicata dall'autorità stessa.

Le Autorità, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili rapporti intercorsi con altre persone, sia per motivi lavorativi che personali. A seguito di questo, l'Autorità contatterà l'Istituto, eventualmente anche il medico competente, per definire le misure quali l'indagine circa eventuali altri lavoratori contagiati, sospensione dell'attività, sanificazione straordinaria ecc.

L'Istituto provvederà ad adottare tempestivamente le misure indicate dall'autorità, tra cui l'eventuale allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona positiva.

7.1.3 Definizione di contatto stretto ad alto rischio di esposizione

Le condizioni di seguito elencate definiscono il rischio di esposizione da contatto stretto:

¹I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Fonte: salute.gov.it

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

21/26



Documento di Valutazione dei Rischi
Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Al sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEL GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

1. una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
2. una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
3. una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
4. una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
5. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
6. un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
7. una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

7.1.4 Misure immediate di intervento

Fatto salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti, l'Istituto adotta i seguenti interventi precauzionali:

- a) immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 giorni in postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa;

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

22/26



Documento di Valutazione dei Rischi
Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Al sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEL GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

- b) interdizione, fino all'avvenuta igienizzazione, dei locali di cui alla lettera c, fatto salvo le aree di transito;
- c) immediata sanificazione dei locali, in questo ordine cronologico:
- delle zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, corridoi, porte, servizi igienici, ascensori;
 - postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, comprese le attrezzature di lavoro;
 - area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti (distributori automatici, ecc.);
 - la sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020. La SANIFICAZIONE POST CASO COVID-19 se è affidata a terzi, trattandosi di attività che può incidere sfavorevolmente sull'ambiente e sulle persone, questi devono possedere specifici requisiti, ovvero il preposto alla gestione tecnica e l'abilitazione della lettera e) dell'art.1 comma 1 del DM 274 del 7 Luglio 1997.

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

23/26



Documento di Valutazione dei Rischi Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Al sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

8 VERIFICA DELLE MISURE ADOTTATE

Periodicamente, si effettua un controllo volto a verificare l'applicazione sia delle indicazioni riportate all'interno dei provvedimenti emanati dalle Autorità Nazionali, sia delle prescrizioni previste all'interno di questo piano.

Così come previsto dall'art. 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, dovrà essere istituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS

Il controllo dovrà avvenire insieme agli RLS, anche impiegando strumenti telematici, utilizzando la check list allegata alla presente procedura.

Al termine del controllo, le parti inseriscono eventuali annotazioni e firmano il documento.

La check list compilata e firmata viene archiviata nel rispetto delle indicazioni dell'ente sulla conservazione documentale.

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

24/26



Documento di Valutazione dei Rischi
Aggiornamento procedure anti contagio covid-19

Al sensi del DLGS 81/08 e DPCM 26.04.2020 e Protocollo sicurezza del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020



UFFICI DEI GIUDICE DI PACE CIRCONDARIO TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA R DE CARO - 82100 BENEVENTO

9 PAGINA PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI

Emissione: 19 maggio 2020

Revisione n°: 00

Pagine

25/26

An. 2 SIS

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO

Direzione Generale
Via Oderisio, 1, Cap. 82100 Benevento



AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO	
N. 1397	25-05-2020
5	3
Fascicolo	Subfascicolo

Prot. n. 54972

Benevento, 25/05/2020

Alla c.a del Presidente del Tribunale Vicario
Dr. Ennio Ricci

OGGETTO: Attività giudiziaria presso gli uffici giudiziari del Giudice di pace del Circondario di Benevento nel periodo dal 05/06/2020 al 31/07/2020.

Sig. Presidente del Tribunale Vicario,

facendo seguito alla Sua nota prot. n. 1306 del 21/05/2020, si è presa visione del piano di sicurezza sanitaria redatto dal RSPP Ing. Vassallo ed è stato effettuato un sopralluogo delle aree del Tribunale, individuate nel piano di sicurezza, che saranno sede di attività giudiziaria con presenza di persone (Giudici, personale dell'amministrazione e personale esterno).

Dall'esame del piano e dall'esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che le misure organizzative previste rispondano a quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di contenimento dell'infezione da Covid -19, fermo restando la loro corretta ed integrale applicazione.

Il Direttore della UOC IML
Dr. Francesco Pallotta

Il Direttore Generale ASL
Dr. Gennaro Volpe



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

PROVA	PROVA	PROVA	PROVA	PROVA	PROVA
1345	27-05-2020				

Dipartimento di Prevenzione

UOSD Igiene Medicina Lavoro - Amianto - UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Via Santa Maria Maggiore 74 - Avellino - tel. 0824 292400 - fax 0824 323421

Sec. direzione.dipartimento.prevenzione@aslavellino.it

Prot. 8618
27-5-2020

Al Presidente del Tribunale di Benevento
presidente.tribunale.benevento@giustiziacert.it

Spett.le Avv. Carlo Licenzi, Uffici del Giudice di Pace (ex Palazzo di Giustizia di Ariano Irpino)

In riferimento alla vostra istanza prot. n. 1007 del 27/05/2020 di cui è oggetto l'istanza di questo Dipartimento, hanno effettuato in data 27/05/2020 sopralluogo presso i locali degli Uffici del Giudice di Pace piano terra ex Tribunale di Ariano Irpino.

Promesso che vanno poste in essere tutte le norme di prevenzione e protezione alla base del D.Lgs. n. 81/08 e di diffusione delle norme anti Covid-19 nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati fra le persone.

Per questo motivo, è opportuno che gli uffici che presentano temperatura ambiente superiore ai 26°C, adottino tutte le misure in grado di ridurre il rischio di trasmissione del virus.

Le misure da adottare sono: l'uso di mascherine e guanti all'alternanza di indossare protezioni delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e guanti di nitrile o lattice a ogni manipolazione sanitaria.

È opportuno che vengano adottate tutte le misure di igienizzazione al tempo stesso.

È opportuno che vengano adottate tutte le misure di igienizzazione al tempo stesso.

Handwritten signature

assembramenti e dal rispetto del distanziamento sociale;

visto che le aule sottoposte a verifica sono in numero di due;

considerato che:

nelle suddette aule viene trattato un processo alla volta ad orario fisso ed a porte chiuse;

è necessario e consentito ai bracciati di indossare:

una mascherina di tipo chirurgica; il numero di persone presenti (in numero inferiore al numero di posti) del distanziamento sociale previsto per l'emergenza;

il distanziamento:

mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro e mezzo per evitare assembramenti di persone in attesa di udienza;

verificare e sostituire i filtri degli impianti di condizionamento dell'aria;

verificare la pulizia del sala d'attesa e la disposizione delle postazioni di lavoro per garantire il rispetto del numero di posti previsti e la sicurezza;

controllare la pulizia e la sanificazione negli ambienti di lavoro;

controllare la pulizia e la sanificazione delle aule e dei corridoi;

controllare la pulizia e la sanificazione delle postazioni di lavoro;

controllare la pulizia e la sanificazione delle postazioni di lavoro;

controllare la pulizia e la sanificazione delle postazioni di lavoro;

		giugno	2020
1	Lu		
2	Ma		
3	Me		
4	Gi		
5	Ve		
8	Lu	La Salandra	Pulcino
9	Ma	Ramaglia	
10	Me	Petrone	Amato
11	Gi	Di Niola	
12	Ve		
15	Lu	La Salandra	Pulcino
16	Ma	Ramaglia	
17	Me	Petrone	Amato
18	Gi	Di Niola	
19	Ve		
22	Lu	La Salandra	Pulcino
23	Ma	Ramaglia	
24	Me	Petrone	Amato
25	Gi	Di Niola	
26	Ve		
29	Lu	La Salandra	Pulcino
30	Ma	Ramaglia	

		luglio	2020
1	Me	Petrone	Amato
2	Gi	Di Niola	
3	Ve		
6	Lu	La Salandra	Pulcino
7	Ma	Ramaglia	
8	Me	Petrone	Amato
9	Gi	Di Niola	
10	Ve		
13	Lu	La Salandra	Pulcino
14	Ma	Ramaglia	
15	Me	Petrone	Amato
16	Gi	Di Niola	
17	Ve		